REGOLAMENTO (CEE) N. 1521/76 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1976

relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco nonché l'accordo provvisorio (2) per l'entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell'accordo di cooperazione relative agli scambi commerciali sono stati firmati il 27 aprile 1976 ;

considerando che gli articoli 17 e 18 nonché l'allegato B dell'accordo di cooperazione e gli articoli 10 e 11 nonché l'allegato B dell'accordo provvisorio prevedono un regime speciale all'importazione dell'olio di oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità ; che l'attuazione di tale regime richiede l'adozione di norme di applicazione, in particolare per quanto riguarda l'olio della sottovoce 15.07 A II ;

considerando che, se per l'olio della sottovoce 15.07 A II il Marocco riscuote una tassa speciale all'esportazione, il suddetto regime speciale prevede una riduzione forfettaria di 0,50 unità di conto per 100 kg del prelievo applicabile a tale olio nonché una diminuzione dello stesso prelievo corrispondente all'importo della tassa speciale, fino a concorrenza di

— 10 unità di conto per 100 kg in base alla diminuzione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di cooperazione o all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo provvisorio ;

— 10 unità di conto per 100 kg in base all'importo addizionale previsto all'allegato B dell'accordo di cooperazione o dell'accordo provvisorio ;

considerando che è opportuno prevedere che, conformemente all'accordo di cooperazione e all'accordo provvisorio, la tassa speciale all'esportazione si ripercuota sul prezzo dell'olio all'importazione nella Comunità ; che, per garantire la corretta applicazione del regime in questione, è opportuno addottare le necessarie misure affinché la tassa speciale all'esportazione sia versata al più tardi al momento dell'importazione dell'olio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualora il Marocco applichi la tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità è quello calcolato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (4), ridotto :

a) di 0,50 unità di conto per 100 kg,

b) di un importo pari a quello della tassa speciale all'esportazione riscossa dal Marocco su tale olio nei limiti di 10 unità di conto per 100 kg, importo aumentato fino al 31 ottobre 1977, di 10 unità di conto per 100 kg.

(1) Parere espresso il 18. 6. 1976 (non ancora pubblicato nella GU).
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 98.
(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(4) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

Articolo 2

Il regime previsto all'articolo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore sia in grado di comprovare, all'atto dell'importazione dell'olio d'oliva, che la tassa speciale all'esportazione di cui al suddetto articolo si ripercuote sul prezzo all'importazione.

Articolo 3

Qualora il Marocco non applichi la tassa speciale all'esportazione, il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità dell'olio definito all'articolo 1 è quello calcolato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, ridotto di 0,50 unità di conto per 100 kg.

Articolo 4

Salva restando la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di tale prelievo non viene riscosso all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.

Articolo 5

Il prelievo di cui all'articolo 4 è fissato dalla Commissione.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2, vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 303/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, relativo alle importazioni degli oli d'oliva dal Marocco [1] è abrogato.

Articolo 8

Il regime previsto dal regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

---

[1] GU n. L 34 del 7. 2. 1974, pag. 4.